



COMUNE DI CASTIGLIONE FIBOCCHI

(Provincia di Arezzo)

Deliberazione del Consiglio Comunale

ORIGINALE

Deliberazione n. 25 del Registro in data 30/05/2022

OGGETTO: **Tassa sui Rifiuti (TARI) - Determinazione tariffe per l'anno 2022**

L'anno duemilaventidue, il giorno trenta, del mese di maggio, alle ore 17.10, nella Sala Consiliare, in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale

Risultano all'appello nominale:

COMPONENTI	Presente	Assente
ERMINI MARCO- SINDACO	X	
BRUSCHI RACHELE- CONSIGLIERE	X	
FERRINI EDUARDO- CONSIGLIERE	X	
MONACO ELPIDIO- CONSIGLIERE	X	
CARNESCIALI RICCARDO- CONSIGLIERE	X	
DINI GIAN PIERO- CONSIGLIERE	X	
GIORNI EDI- CONSIGLIERE	X	
BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE	X	
RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE	X	
BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE	X	
TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE	X	

Presenti: 11 Assenti: 0

La Seduta è pubblica.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa Merlini Francesca assegnata a questo comune come reggente a scavalco, giusto decreto Prefettura di Firenze Albo dei Segretari Comunali e Provinciali della Toscana n. protocollo 88847 del 25/05/2022, che provvede alla stesura del presente verbale.

Il Presidente Dott. Ermini Marco, in qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi oggetto di successiva verbalizzazione;

Vista l'unità proposta di deliberazione, corredata dei pareri espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis d.lgs. 18/08/2000, n. 267, le cui firme in formato digitale sono state apposte sull'originale elettronico conservato nella banca dati del Comune di Castiglion Fibocchi, secondo le disposizioni dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005;

Dato atto che la proposta è conservata in originale negli archivi informatici dell'Ente, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano che riporta il seguente esito:

Favorevoli n. 8

Contrari n. 2 (Boschi e Rampi)

Astenuti n. 1 (Tocchi)

DELIBERA

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione.

Successivamente, con i seguenti voti separati espressi per alzata di mano:

Favorevoli n. 8

Contrari n. 2 (Boschi e Rampi)

Astenuti n. 1 (Tocchi)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per le motivazioni espresse nella proposta, ai sensi dell'art 134 comma 4 del d.lgs. 267/2000;

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

VISTO l'art. 1 della Legge n. 147/2013, (Legge di stabilità per l'anno 2014) comma 641 e seguenti che regolano la TARI, Tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1 della Legge n. 147/2013, (Legge di stabilità per l'anno 2014) comma 683 che recita: "*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del*

bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”

RICHIAMATO l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. n. 228/2021 (conv. in legge n. 15/2022), come modificato dall'art. 44, comma 11 del D.L. n. 50 del 17/05/2022 che dispone: *”A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”;*

VISTO l'art. 3, comma 5-sexiesdecies del D.L. n. 228/2021, conv. in legge n. 15 del 25.02.2022, che testualmente recita: *“Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022”;*

VISTO l'art. 1 della Legge n. 147/2013, (Legge di stabilità per l'anno 2014) comma 651 il quale prevede che il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158/1999;

VISTO l'art. 1 della Legge n. 147/2013, (Legge di stabilità per l'anno 2014) che al comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, il quale ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

PREMESSO CHE:

- con delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 l'Autorità di regolazione energia reti e ambienti (ARERA), ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 527 della legge n. 205/2017 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 di ARERA è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- con determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 di ARERA sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

VISTO l'art. 8 del DPR n. 158/1999, che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

VISTE le disposizioni dettate dal DPR n. 158/99 che prevedono che la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

RILEVATO che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal DPR n. 158/99;

VERIFICATO che il decreto predetto fissa dei coefficienti, individuati in diversa misura a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

EVIDENZIATO che la tariffa è articolata e calcolata secondo i criteri dettati dal predetto DPR n. 158/99;

VISTO il comma 702 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, che fa comunque salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

RICHIAMATA la deliberazione ARERA n. 443/2019, in particolare l'art. 6, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio del Comune di Castiglion Fibocchi è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. n. 138/2011, convertito dalla Legge n. 148/2011, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

RICHIAMATA la propria delibera approvata in seduta odierna, con cui si è preso atto del Piano Economico Finanziario 2022 elaborato da ATO Rifiuti Toscana Sud, in base al nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) disciplinato dalla delibera 363 di ARERA, contenente il totale dei costi da coprire con la TARI 2022, che prevede per il Comune di Castiglion Fibocchi un gettito ed un costo complessivo di pari importo ovvero € 452.370,00 al netto dell'Addizionale provinciale (TEFA), di cui € 142.097,00, di parte fissa della tariffa (TF) ed € 310.273,00 di parte variabile della tariffa (TV);

DATO ATTO che la tassa sui rifiuti (TARI) si articola in fasce di utenza domestica e non domestica e che le utenze non domestiche sono distinte per classi di attività, secondo quanto previsto dall'art. 4 del citato D.P.R. n. 158/1999, la cui ripartizione per l'anno 2022 risulta essere la seguente:

UTENZE DOMESTICHE: 70%
UTENZE NON DOMESTICHE: 30%

RITENUTO di determinare per l'anno 2022 le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) sulla base del Piano Economico Finanziario 2022, così come dettagliato nella tabella allegata alla presente, quale parte integrante e sostanziale (allegato 1);

RICHIAMATO l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 che, per quanto di interesse ai fini della presente deliberazione, testualmente dispone "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VISTO l'art. 15-bis del decreto crescita (D.L. n. 34/2019 convertito con Legge n. 58/2019) il quale stabilisce che

- dal 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;
- che dal 2020 le tariffe TARI dell'anno precedente saranno applicate a tutti i versamenti che scadono prima del 1° dicembre e l'applicazione delle nuove tariffe TARI aggiornate per tutti i versamenti con scadenza dopo il 1° dicembre, se i relativi atti sono pubblicati entro il 28 ottobre dell'anno, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato;

CONSIDERATO che le presenti tariffe garantiscono la copertura integrale dei costi ed il pareggio di bilancio;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, dalla Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DELIBERA

1) di stabilire per l'anno 2022 le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI), sulla base del Piano Economico Finanziario 2022, per le utenze domestiche e non domestiche, come da schema allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale (All. 1):

2) di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Arezzo, nella misura del 4,70%;

3) di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione nel portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

4) di dichiarare, con successiva e separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per consentire una celere esecuzione degli adempimenti conseguenti.

Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla proposta di deliberazione:

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto riguarda la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:
	FAVOREVOLE
	Data, 27/05/2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Dott.ssa Gabrielli Amanda
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto riguarda la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:
	FAVOREVOLE
	Data, 27/05/2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Dott.ssa Amanda Gabrielli

Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale della proposta ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). La proposta è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Castiglion Fibocchi ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO PRESIDENTE
DOTT. MARCO ERMINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA FRANCESCA MERLINI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile amministrativo,

Visti gli atti d'ufficio,

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- Viene pubblicata all'albo pretorio comunale on line, come prescritto dall'art. 32, comma 1, della L. 69/2009 e dall'art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi dalla data odierna

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata dichiarata:

Immediata esecutività

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA FRANCESCA MERLINI

Originale sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i, conservato negli archivi informatici del Comune di Castiglion Fibocchi ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI

PROVINCIA DI AREZZO

TARIFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ESERCIZIO 2022

1-A SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica. L'insieme dei costi per i quali è necessario garantire l'integrale copertura tariffaria deve essere ripartito tra i due grandi aggregati. La metodologia per l'imputazione dei costi a ciascuna delle due macrocategorie è basata sulla equivalenza tra incidenza del costo generato da ciascuna delle due fasce di utenza e incidenza del relativo gettito rispetto al totale.

L'articolazione della spesa complessiva è la seguente:

COSTI TOTALI UTENZE DOMESTICHE	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 316.659,00	% Costi utenze domestiche	70%	Ctuf = tot. costi fissi utenze domestiche.	Ctuf = Σtf x 31,41%	€ 99.467,90
				Ctuf = tot. costi variab. utenze domestiche	Ctuv = Σtv x 68,59	€ 217.191,10
COSTI TOTALI UTENZE NON DOMESTICHE	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 135.711,00	% Costi utenze non domestiche	30%	Ctnf = tot. costi fissi utenze non domestiche	Ctnf = Σtf x 31,41	€ 42.629,10
				Ctnf = tot. costi variab. utenze non domestiche	Ctnv = Σtv x 68,59%	€ 93.081,90

1-B COEFFICIENTI DI ADATTAMENTO PER SUPERFICIE, COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITÀ E TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Categoria	Componenti nucleo	Descrizione	Ka coeff.adattamento per superficie (attrib.parte fissa)	Kb Coeff. produttività (attrib.parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1.1	1	1 componente	0,69	1,00	0,57	124,06
2.1	2	2 componenti	0,92	1,80	0,76	223,30
3.1	3	3 componenti	1,03	2,30	0,85	285,33
4.1	4	4 componenti	1,05	2,80	0,87	347,36
5.1	5	5 componenti	1,12	3,60	0,93	446,61
6.1	6	6 componenti	1,15	3,90	0,95	483,83

1-C COEFFICIENTI DI POTENZIALE PRODUZIONE, COEFFICIENTI DI PRODUZIONE PER SUPERFICIE E TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Descrizione	KC Coeff. potenziale produz. (attribuz.part e fissa)	Kd Coeff. produzione kg/m (attribuz.parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
101	musei bibliot. scuole assoc. luoghi di culto	0,34	2,93	0,37	0,81
102	campeggi distributori carburanti	0,75	6,50	0,81	1,79
104	esposizioni autosaloni	0,23	1,95	0,25	0,54
105	alberghi con ristorante	1,49	12,65	1,61	3,48
105.1	agriturismi con ristorante	1,41	12,02	1,53	3,31
106	alberghi senza ristorante, B&B, case vacanze	0,70	6,00	0,76	1,65
106.1	agriturismi senza ristorante	0,66	5,70	0,71	1,57
107	case di cura e riposo, caserme	0,96	8,20	1,04	2,26
108	uffici e agenzie	1,43	11,70	1,55	3,22
109	Banche, istituti di credito, studi professionali	0,80	6,78	0,87	1,87
110	negozi abbigliamento calzatura librerie cartolerie ferramenta e altri beni durevoli	1,00	8,00	1,08	2,20
111	edicole farmacie tabaccai plurilicenze	0,86	7,31	0,93	2,01
112	attività artigianali tipo botteghe (falegname idraulico fabbro elettricista parrucchiere)	0,68	5,75	0,74	1,58
113	carrozzerie autofficine elettrauto	1,00	9,00	1,08	2,48
114	attività industriali con capannoni di produzione	0,44	3,98	0,48	1,10
115	attività artigianali di produzione beni specifici	0,54	5,16	0,58	1,42
116	ristoranti trattorie osterie pizzerie	4,00	35,00	4,33	9,64
117	bar caffè pasticcerie	3,50	28,00	3,79	7,71
118	supermercati pane e pasta macellerie salumi e formaggi generi alimentari	2,30	17,00	2,49	4,68
119	plurilicenze alimentari e/o miste	1,13	9,60	1,22	2,64
120	ortofrutta pescherie fiori e piante pizza a taglio	3,29	27,97	3,56	7,70
121	discoteche night club	1,20	9,00	1,30	2,48

Riduzioni applicabili a tutte le utenze non domestiche:

- Art. 23 comma 1 Regolamento Tari: Abbattimento del 30% su tariffa fissa e variabile
- Art. 24 Regolamento Tari: Abbattimento del 30% su tariffa fissa e variabile
- Art. 26 comma 1 Regolamento Tari: Abbattimento del 60% su tariffa fissa e variabile
- Art. 26 comma 2 Regolamento Tari: Abbattimento dell'80% su tariffa fissa e variabile